



ISTITUTO GLOBALE SANT'ANTIOCO
Via Virgilio, 17 - SANT'ANTIOCO (CA) 09017 ☎ 0781-83095 ☎ 0781-802046 ☎
Codice meccanografico ministeriale CAIC87700N - Codice fiscale 90027650929

Indirizzo di posta elettronica caic87700n@istruzione.it
Indirizzo di posta elettronica certificata caic87700n@pec.istruzione.it
Sito web www.istitutoglobalesantantioco.edu.it

Circ. n. 233
Anno Scolastico 2021/2022

Sant'Antioco, 31/03/2022

Agli Studenti e alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
al DSGA
Al sito web

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo- Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Visto il Decreto Legge 24 /2022 del 24/03/2022 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"(Allegato alla presente circolare)

VISTA la nota MIUR n.410 del 29 marzo 2022 "Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 "

VISTA la nota MIUR n. 620 del 28 marzo 2022 "obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022"

si forniscono con la presente nuove disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'interno dell'Istituzione scolastica a partire dal **01 aprile 2022**:

MISURE PRECAUZIONALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe **l'attività educativa e didattica prosegue in presenza** e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

| | In assenza e fino a tre casi di positività | In presenza di almeno quattro casi di positività |
|--|--|---|
| BAMBINI | Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva) | Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
| PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLA SEZIONE O GRUPPO CLASSE | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | AUTOSORVEGLIANZA: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |

In presenza di **almeno quattro casi di positività**, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.

In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione

L'esito del test dovrà pervenire alla casella di posta istituzionale caic87700n@istruzione.it

MISURE PRECAUZIONALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe **l'attività educativa e didattica prosegue in presenza** e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

| | In assenza e fino a tre casi di positività | In presenza di almeno quattro casi di positività |
|---|---|---|
| ALUNNI | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | AUTOSORVEGLIANZA: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
| PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLA CLASSE | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | AUTOSORVEGLIANZA: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |

In presenza di **almeno quattro casi di positività**, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2.

In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

L'esito del test dovrà pervenire alla casella di posta istituzionale caic87700n@istruzione.it

ALUNNI IN ISOLAMENTO PER INFETZIONE DA COVID 19

Vedasi circolare interna n 222 del 26/03/2022.

MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- **non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;**
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI DEGLI ESTERNI

Fino al 30 aprile 2022, l'accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è consentito esclusivamente dietro presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Per ciò che riguarda, invece, gli studenti e le studentesse, si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata "modalità studente" messe a disposizione dell'app "Verifica C19" saranno disabilitate, pertanto il rientro degli studenti non è condizionato all'esibizione di nessun tipo di green pass.

Si precisa che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid -19 e dei correlati rischi sanitari, pertanto si invita al costante rispetto delle misure precauzionali di carattere generale e dei protocolli anticovid presenti nella scuola.

Si ringrazia per la costante e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Tiziana Meloni

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993